



COMUNE DI CARCARE

Provincia di Savona

PIAZZA CARAVADOSSI, 26 - 17043 CARCARE

REGOLAMENTO PER AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

ART. 1 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio pubblico di noleggio con conducente soddisfa le esigenze del trasporto individuale e/o di piccoli gruppi di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico di linea e viene effettuato, su richiesta, in modo non continuativo su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio è disciplinato dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dalla legge regionale 04 luglio 2007, n. 25, e successive modificazioni, nonché dal presente regolamento.

3. Le autovetture utilizzate per il servizio pubblico di noleggio con conducente devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 71 del vigente Codice della Strada, avere cilindrata non inferiore a 1000 cc e 4 o 5 porte.

4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

5. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

6. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse e gli stessi devono essere sempre a disposizione dell'utenza.

7. Per rimessa si intende un locale privato in cui, oltre al ricovero del veicolo, deve poter avvenire la prenotazione della corsa da parte dell'utente. La rimessa dovrà essere facilmente raggiungibile ed identificabile dall'utenza, anche mediante l'apposizione di idonea cartellonistica, e dovrà soddisfare i requisiti di visibilità del veicolo ricoverato, al fine di consentire controlli da parte degli organi preposti.

8. Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune, a seguito bando di concorso pubblico.

2. L'autorizzazione comunale deve essere riferita ad una sola autovettura e deve essere rilasciata esclusivamente a nome del proprietario dell'autovettura od al titolare del contratto di leasing della stessa.

3. E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. L'autorizzazione deve essere tenuta a bordo del mezzo ed esibita, su richiesta, agli organi di vigilanza.

5. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della L 15/01/1192, nr. 21.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è fissato in numero di 6

2. Tale organico è soggetto a revisione in relazione a particolari variazioni dei parametri socio-economico-territoriali che ne hanno determinato il numero.

3. La variazione del numero delle autorizzazioni, in applicazione delle indicazioni contenute nell'art. 18 comma 1 della legge regionale ligure n. 25/2007, viene determinata con provvedimento del Consiglio Comunale.

ART. 4 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. L'accesso alla professione di noleggio con conducente è consentito a soggetti iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, essere esibito agli organi di vigilanza.

3. Possono essere titolari di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, oltre alle ditte individuali, anche le società di persone (nome collettivo o accomandita semplice).

4. Il requisito dell'iscrizione al ruolo, nei casi di società, deve essere posseduto dal legale rappresentante della società stessa.

5. Non possono essere titolari di autorizzazioni di autovetture di noleggio con conducenti coloro che :

- abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o pecuniaria in misura superiore complessivamente ai tre anni per delitti non colposi
- sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
- hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

ART. 5 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirle in forma singola o associata.

2. Possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti che siano iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 8 della L.R. n. 25/07 e non abbiano riportato le condanne di cui al comma 5 del precedente art. 4.

3. Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito Web di questo Comune.

4. Nel bando dovrà essere obbligatoriamente indicato :

- a) termine di presentazione delle domande;
- b) il numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- d) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- e) schema di domanda di partecipazione al bando;
- f) esplicita dichiarazione di non aver riportato condanne di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente regolamento
- g) autocertificazione relativa al possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti adibiti ai servizi pubblici non di linea.

5. Le autorizzazioni vengono assegnate nel rispetto della graduatoria e ad ogni soggetto utilmente collocato nella stessa non può essere assegnata più di una autorizzazione per ogni bando di concorso.

ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI

1. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni vacanti, il funzionario responsabile procede alla valutazione delle domande e dei titoli sulla base dei seguenti criteri:

- a) periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi oppure in qualità di collaboratore familiare di un titolare di licenza di taxi : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;
- b) periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di dipendente di un titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di collaboratore familiare di un titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente : **punti 2** per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;
- c) periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di titolare di concessione per servizio pubblico di linea : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di quattro semestri;
- d) residenza nel Comune di Carcare: per ogni anno di residenza 1 punto per un massimo di 10;
- e) residenza in un Comune della Provincia di Savona: punti 3;
- f) diploma di istituto superiore di secondo grado : punti 2.

2. Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli titoli posseduti. I punti d) ed e) non sono cumulabili.

3. Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata prioritariamente al più giovane di età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda.

ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del servizio assegna l'autorizzazione sulla base della graduatoria predisposta.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione di:

- a) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea;
- b) fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada per il servizio di noleggio con conducente;
- c) individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa, conforme alle caratteristiche individuate al comma 7 dell'art. 1 del presente regolamento;
- d) certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultino le condanne di cui al comma 5 del precedente art. 4
- e) certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) copia carta di circolazione del veicolo intestata al richiedente.

3. La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Comune, pena la decadenza dal diritto dell'intestazione dell'autorizzazione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

ART. 8 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente dovrà essere iniziato entro 90 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Responsabile del servizio, pena la revoca del titolo, ed il veicolo dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al successivo art. 15.

2. Contestualmente all'effettivo inizio dell'attività, il titolare deve darne comunicazione al Comune di Carcare.

3. Dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione verrà data comunicazione all'interessato il quale avrà 30 giorni di tempo per presentare eventuali memorie difensive.

4. Entro i successivi 30 giorni l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente provvedendo alla revoca od annullando il procedimento.

ART. 9 - DURATA E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente ha durata indeterminata a condizione che venga sottoposta a vidimazione presso il competente ufficio comunale ogni anno, entro il 15 gennaio.

2. La vidimazione avviene mediante presentazione al Comune dell'autorizzazione stessa accompagnata da autocertificazione dalla quale risulti che in capo al titolare permangono tutti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa situati nel territorio del Comune.

ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

2. Il servizio deve obbligatoriamente essere reso almeno nell'arco orario dalle ore 07,00 alle ore 19,00.

ART. 11 - SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA

1. I titolari di ditte individuali di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo per i seguenti motivi :

- a) motivi di salute, inabilità temporanee, gravidanza e puerperio (tutti comprovati da autocertificazione);
- b) chiamata alle armi comprovata da idonea documentazione;
- c) periodo di ferie (purché non superiore a trenta giorni complessivi nell'arco dell'anno);
- d) sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
- f) in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

2. Gli eredi minori del titolare dell'autorizzazione per autovettura di noleggio da rimessa possono individuare un sostituto alla guida fra gli iscritti nel ruolo di cui all'art. 8 della l.r. 25/07. Tale facoltà può essere esercitata fino al compimento del 21° anno di età.

3. La richiesta di sostituzione temporanea deve essere presentata dal titolare o legale rappresentante ed indicare le generalità del sostituto. Alla stessa deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 7, lett. a) b), e) ed f).

4. Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del servizio rilascia al sostituto autorizzazione temporanea per l'esercizio del servizio.

5. Per lo svolgimento del servizio, i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi della collaborazione di dipendenti e/o di familiari coadiuvanti, conformemente a quanto stabilito dall'art. 230 bis del codice civile, semprechè siano iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea.

6. L'elenco dei collaboratori o dei dipendenti impiegati alla guida dell'autovettura, deve essere trasmesso al Comune contestualmente all'avvio del rapporto di collaborazione, deve indicare la posizione previdenziale ed assicurativa di ogni dipendente o collaboratore e deve essere allegato in copia autentica all'autorizzazione.

ART. 12 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è consentito, su richiesta del titolare, a persona da lui designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. nr. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in presenza di almeno una delle seguenti condizioni :

- a) titolarità dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) raggiungimento del sessantesimo anno di età;

- c) invalidità o inidoneità permanente al servizio per malattia o infortunio (comprovate da certificazione medica della competente ASL);
- d) ritiro definitivo della patente di guida.

2. La persona designata deve produrre al Comune specifica istanza allegando:

- a) atto pubblico di acquisto dell'azienda o ramo di azienda;
- b) documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 7.

3. L'ufficio comunale competente verifica la regolarità della documentazione presentata, richiedendo eventuale integrazione, ed il Responsabile del servizio rilascia al nuovo titolare la relativa autorizzazione per l'esercizio del servizio.

4. Il nuovo titolare deve iniziare l'attività entro novanta (90) giorni dalla data di rilascio del titolo, pena la decadenza dello stesso, contestualmente all'effettivo inizio dell'attività, deve darne comunicazione al Comune di Carcare.

5. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del de cuius, con il consenso degli altri, può ottenere il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione stessa, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

6. Qualora non vi sia accordo tra gli eredi circa l'individuazione di uno solo di loro per l'intestazione del titolo, entro il termine di due anni dalla data della morte del titolare, gli eredi stessi possono trasferire ad altri, previa autorizzazione, del responsabile del servizio, la titolarità dell'autorizzazione di esercizio purchè tali nuovi soggetti siano in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività.

7. Nel caso in cui, entro un biennio dalla morte del titolare dell'autorizzazione, la stessa non venga volturata a nome di un erede o ceduta a terzi, entrambi in possesso dei prescritti requisiti per l'esercizio dell'attività, l'autorizzazione decade e deve essere messa a concorso pubblico.

8. L'erede deve produrre al Comune la dichiarazione di successione e la documentazione di cui al comma 2, del precedente articolo 7;

9. In ogni caso l'attività non può essere esercitata in assenza dei requisiti prescritti per l'esercizio della stessa.

10. Il titolare di autorizzazione che abbia trasferito ad altri la propria attività oppure che abbia cessato la propria attività, non può concorrere ad una nuova assegnazione di autorizzazione o procedere all'acquisto di una nuova azienda di autovetture da rimessa prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del trasferimento del titolo o dalla cessazione dell'attività pregressa.

ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La sospensione della validità dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente è disposta dal Responsabile del servizio fino ad un massimo di 15 giorni nei seguenti casi:

- una violazione al codice della strada tale da far presumere sia stata compromessa l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- utilizzo di sostituti con requisiti non conformi a quanto stabilito dall'art. 11;

- accertata violazione, per due volte nell'arco di un anno, delle norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 21.

2. Dell'applicazione del provvedimento di sospensione viene data notizia al titolare dell'autorizzazione almeno trenta giorni prima, affinché questi possa presentare - entro tale termine - eventuali memorie difensive.

3. Nei successivi 30 giorni il Responsabile del servizio emana il provvedimento di sospensione o annulla la procedura.

ART. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del servizio dispone la revoca della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento;
- mancato inizio del servizio previsto dall'art. 8, comma 1, del presente regolamento;
- sospensione ingiustificata dell'attività per un periodo, anche non consecutivo, di quindici giorni nell'arco dell'anno;
- cumulo di tre provvedimenti di sospensione, come previsti dall'art. 13, nell'arco di un triennio.
- mancata vidimazione dell'autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 9 comma 1 del presente regolamento.

2. Dell'emanazione del provvedimento di revoca viene data notizia all'interessato almeno 30 giorni prima, affinché questi possa presentare - entro tale termine - eventuali memorie difensive.

3. Nei successivi 30 giorni, il Responsabile del servizio emana il provvedimento di revoca o annulla la procedura.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "NOLEGGIO – COMUNE DI CARCARE" con ai lati gli stemmi della Regione e del Comune. Le autovetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC", il numero dell'autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune. La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale Ligure con la deliberazione n. 2064 dell'8 Maggio 1992.

2. L'autovettura deve essere munita di marmitta catalitica od altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti.

ART. 16 - SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE

1. L'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente ferma per riparazioni può essere sostituita con altra regolarmente immatricolata per tale servizio ed avente le caratteristiche di cui all'art. 15.

2. La durata di tale sostituzione non deve superare il tempo strettamente necessario per eseguire le riparazioni occorrenti.

3. La comunicazione della sostituzione deve pervenire al Comune prontamente e comunque prima dell'immissione in servizio dell'autovettura sostitutiva.

ART. 17 - TRASPORTO HANDICAPPATI

1. Il titolare ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 18 - OBBLIGHI E DIVIETI

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa;
- b) caricare sulla vettura i bagagli che possano essere trasportati senza danni per l'autovettura stessa;
- c) aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura.

2. Ai titolari di autorizzazione di noleggio con conducente è fatto divieto di :

- a) rifiutarsi di trasportare un numero di persone fino a quello massimo consentito;
- b) deviare dal percorso più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- c) interrompere il servizio salvo casi di forza maggiore;

ART. 19 - TARIFFE

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria

2. Ai sensi dell'art. 13 c. 4 della Legge nr. 21/1992, il Ministro dei trasporti emana disposizioni concernenti i criteri per la determinazione di un tariffa chilometrica minima e massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

3. E' consentito ai titolari di autorizzazione di noleggio da rimessa predeterminare la tariffa per percorsi prestabiliti, previa comunicazione al Comune.

ART. 20 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata al Nucleo di Polizia Municipale e alle altre Forze di Polizia.

ART. 21 – SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 **ad un massimo di € 150,00** per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'articolo 2 comma 4 sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del veicolo;
- b) violazione dell'articolo 19 comma 1 punto b) relativa all'obbligo di caricare sulla vettura i bagagli;
- c) violazione dell'articolo 19 comma 1 punto c) relativa all'obbligo di aiutare i passeggeri a salire e scendere dall'autovettura.

3. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 **ad un massimo di € 500,00** per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 10 comma 2 relativa alla vidimazione annuale dell'autorizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 relativamente alla revoca dell'autorizzazione
- b) violazione dell'art. 15 comma 1 relativa alle caratteristiche delle autovetture
- c) violazione dell'art. 16 comma 3 relativa alla comunicazione di sostituzione dell'autovettura
- d) violazione dell'art. 19 comma 1 punto a) relativa all'obbligo di acquisire le prenotazioni per il servizio esclusivamente presso la sede della rimessa;
- e) violazione dell'art. 19 comma 2 relativo ai divieti posti a carico dei concessionari
- f) violazione dell'art. 1 comma 5 relativo all'obbligo di sosta della vettura nella rimessa
- g) . violazione dell'art. 1 comma 6 relativo all'obbligo di sosta della vettura nella rimessa

4. Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dall'art. 16 della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 02/12/1982.

5. La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2 e 3.

7. Fatto salvo quanto previsto dagli *articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge nr. 21/1992 è punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza

ART. 22 – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I titolari di autorizzazione di autovetture di noleggio da rimessa con conducente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguare la rimessa alle caratteristiche indicate dall'art. 1 comma 7 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I titolari di autorizzazione di autovetture di noleggio da rimessa con conducente alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguare le caratteristiche delle vetture a quanto previsto dall'art. 15 entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme comunitarie, alle leggi dello Stato e della Regione Liguria.

REGOLAMENTO PER AUTOVETTURE IN SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONE E DISCIPLINA DEL SERVIZIO**
- ART. 2 - AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO**
- ART. 3 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 4 - ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**
- ART. 5 - BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**
- ART. 6 - VALUTAZIONE DEI TITOLI**
- ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 8 - INIZIO DEL SERVIZIO**
- ART. 9 - DURATA E VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**
- ART. 11 - SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI ALLA GUIDA**
- ART. 12 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 13 - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 14 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 15 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**
- ART. 16 - SOSTITUZIONE DELLE AUTOVETTURE**
- ART. 17 - TRASPORTO HANDICAPPATI**
- ART. 18 - OBBLIGHI E DIVIETI**
- ART. 19 - TARIFFE**
- ART. 20 - VIGILANZA SUL SERVIZIO**
- ART. 21 - SANZIONI**
- ART. 22 - DISCIPLINA TRANSITORIA**
- ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**